NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 9

Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione

Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita', provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti e di coloro che convivono con le persone di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	II — Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-9-condizioni-di-applicabilita-delle-speciali-misure-di-protezione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it